

STU Reggiane s.p.a.

Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia società per azioni

capitale sociale euro 120.000 interamente versato
codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese tenuto dalla **C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 02662420351**

piazza Camillo Prampolini 1
42121 Reggio Emilia RE

ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

piazza Camillo Prampolini 1
42121 Reggio Emilia RE

<http://www.comune.re.it/gare>
tel. 0522 456367
telefax 0522 456037

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dei lavori di bonifica dei suoli e di ripristino ambientale (prioritariamente mediante completa rimozione dei rifiuti, in subordine, in areali specifici, mediante messa in sicurezza permanente) di aree interne al Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-1a" dell' "Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia, suddiviso in lotti denominati "Capannone 17" - CUP J89J14000850007, "Capannone 18" - CUP J89J14000840008, "Braccio storico viale Ramazzini" - CUP J89J14000860008 e "Piazzale Europa" - CUP J89J1400087000. C.I.G. 6316329F91

Indice

CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto	pagina 5
Articolo 1 - dell'appalto.	Oggetto pagina 5
Articolo 2 - Ammontare dell'appalto.	pagina 7
Articolo 3 - Modalità di stipulazione del contratto.	pagina 8
Articolo 4 - prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili.	Categoria pagina 9
Articolo 5 - dei lavori. pagina 10	Descrizione
Articolo 6 - dell'area profondità degli interventi e opere principali.	Dimensioni pagina 10
CAPO II - Disciplina contrattuale	pagina 11
Articolo 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto. pagina 11	
Articolo 8 - che fanno parte del contratto e normativa applicabile.	Documenti pagina 11
Articolo 9 - Qualificazione. Albo Nazionale Gestori Ambientali.	pagina 12
Articolo 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.	pagina 12
Articolo 11 - Fallimento dell'appaltatore.	pagina 12
Articolo 12 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.	pagina 13
Articolo 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi	

e l'esecuzione.	pagina 13
Articolo 14 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini.	pagina 14
CAPO III -Garanzie	pagina 14
Articolo 15 - Cauzione provvisoria.	pagina 14
Articolo 16 - Cauzione definitiva.	pagina 14
Articolo 17 - Riduzione delle garanzie.	pagina 15
Articolo 18 - Assicurazioni a carico dell'impresa.	pagina 15
CAPO IV - Termini per l'esecuzione	pagina 17
Articolo 19 - Consegna e inizio dei lavori.	pagina 17
Articolo 20 - Termini per l'ultimazione dei lavori.	pagina 18
Articolo 21 - Sospensioni e proroghe.	pagina 19
Articolo 22 - Penali.	pagina 20
Articolo 23 - Danni da forza maggiore.	pagina 21
Articolo 24 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.	pagina 21
Articolo 25 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.	pagina 22
Articolo 26 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.	pagina 23
CAPO V - Disciplina economica	pagina 24
Articolo 27 – Anticipazione. Pagamenti in acconto.	pagina 24
Articolo 28 - Conto finale e pagamenti a saldo.	pagina 26
Articolo 29 - Ritardo nella contabilizzazione ovvero nel pagamento delle rate di acconto.	pagina 26
Articolo 30 - Pagamenti a saldo.	pagina 27
Articolo 31 - Revisione prezzi.	pagina 27
Articolo 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.	pagina 27
CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori	pagina 28
Articolo 33 - Lavori a misura. Lavori a corpo	pagina 28
Articolo 34 - Liquidazione oneri per la sicurezza.	pagina 29
Articolo 35 - Lavori in economia.	pagina 29
Articolo 36 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.	pagina 29
Articolo 37 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori.	pagina 30
Articolo 38 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi.	pagina 30
CAPO VII - Disposizioni per l'esecuzione	pagina 30

Articolo 39 - Direzione dei lavori.	pagina 30
Articolo 40 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione.	pagina 31
Articolo 41 - Variazione dei lavori.	pagina 31
Articolo 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.	pagina 32
CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza	pagina 33
Articolo 43 - Norme di sicurezza generali.	pagina 33
Articolo 44 - Sicurezza sul luogo di lavoro.	pagina 33
Articolo 45 - Piani di sicurezza.	pagina 33
Articolo 46 - Piano operativo di sicurezza.	pagina 34
Articolo 47 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.	pagina 35
CAPO IX - Disciplina del subappalto	pagina 35
Articolo 48 - Subappalto	pagina 35
Articolo 49 - Responsabilità in materia di subappalto.	pagina 38
Articolo 50 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti.	pagina 38
CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio	pagina 39
Articolo 51 - Controversie	pagina 39
Articolo 52 - Termini per il pagamento delle somme contestate.	pagina 39
Articolo 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.	pagina 40
Articolo 54 - Risoluzione del contratto.	pagina 42
Articolo 55 - Recesso dal contratto.	pagina 43
CAPO XI - Disposizioni per l'ultimazione dei lavori	pagina 43
Articolo 56 - Ultimazione dei lavori.	pagina 43
Articolo 57 - Conto finale.	pagina 44
Articolo 58 - Presa in consegna dei lavori ultimati.	pagina 44
Articolo 59 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione.	pagina 44
CAPO XII - Norme finali	pagina 45
Articolo 60 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore- Responsabilità dell'Appaltatore.	pagina 45
Articolo 61 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.	pagina 49
Articolo 62 - Custodia del cantiere.	pagina 49
Articolo 63 - Cartello di cantiere.	pagina 49
Articolo 64 - Spese contrattuali, imposte, tasse.	pagina 50

CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

- 1.1.** L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di bonifica dei suoli e di ripristino ambientale (prioritariamente mediante completa rimozione dei rifiuti, in subordine, in areali specifici, mediante messa in sicurezza permanente) di aree interne al Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-1a" dell' "Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia. E' suddiviso in lotti denominati "Capannone 17", "Capannone 18", "Braccio storico viale Ramazzini" e "Piazzale Europa", ai soli fini della distinzione dei quadri economici degli interventi. L'appalto dovrà essere eseguito in Reggio nell'Emilia, area compresa tra la linea ferroviaria storica, viale del Partigiano e Via Agosti, sito dismesso delle ex Officine Reggiane per la parte compresa nel perimetro del comparto di riqualificazione urbana PRU_IP-1a, con esclusione delle aree già bonificate del Capannone 19 e di parte del Piazzale Europa.
- 1.2.** In ragione dei singoli areali di contaminazione individuati in progetto sulla base del piano di caratterizzazione l'appalto ha ad oggetto principale, salvo miglior descrizione in progetto:
- la rimozione del materiale contaminato, il trasporto e il conferimento off site in impianti autorizzati allo smaltimento o al recupero;
 - la rimozione di cisterne e dei terreni ad esse adiacenti;
 - la rimozione di terreno da aree contaminate interne a capannoni;
 - la messa in sicurezza permanente (MISP) dei settori contaminati nelle aree interessate da fabbricati.
- 1.3** L'analisi dello stato di contaminazione ha evidenziato la presenza di uno stato di contaminazione gravante su suolo e sottosuolo imputabile a Idrocarburi C>12, Idrocarburi Policiclici Aromatici nonché concentrazioni elevate di metalli (Antimonio, Piombo, Rame, Arsenico, Zinco, Nichel, Mercurio) dovute alla presenza di uno strato di materiale di origine antropica riconducibile a residui industriali, scorie, terre e sabbie di fonderia. Il volume del materiale contaminato (rifiuti e terreni contaminati) da sottoporre a bonifica, è stimato in circa **16.868,17 (sedicimilaottocentosessantotto/17) m³**, corrispondenti a circa **30.364,71 (trentamilatrecentosessantaquattro/71) tonnellate**.
- 1.4** Sono comprese nell'appalto le eventuali analisi integrative sui rifiuti, il trasporto e lo smaltimento di eventuali fusti, contenitori e imballaggi contenenti dette sostanze, il controllo delle operazioni nel rispetto dei regimi gestionali ed

autorizzativi previsti dalla normativa vigente anche in materia di trasporto di merci pericolose (normativa ADR).

- 1.5** Sono altresì incluse tutte le fasi propedeutiche a tali attività, compreso il piano operativo di sicurezza, l'assistenza tecnica presso gli enti di controllo competenti e le attività connesse all'installazione dei supporti necessari alle attività di cantiere, ivi compresi gli approvvigionamenti idrici ed elettrici. Ogni attività inerente la sicurezza per quanto attiene gli ordigni bellici, anche ai sensi della legge 177/2012, è curata direttamente dalla committente.
- 1.6** L'obiettivo dell'intervento di bonifica è il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) relative ai siti ad uso commerciale ed industriale (Colonna B – Tabella 1 – Allegato 5 – Titolo V – Parte Quarta del D.Lgs n. 152/2006), rimuovendo lo strato di rifiuti presente nel sottosuolo derivante da deposizioni riconducibili al passato, avvenute nel corso degli anni, e le possibili sorgenti di contaminazione, eliminando/riducendo le criticità presenti in modo da proteggere le matrici ambientali e la salute pubblica.
- 1.7** Laddove l'applicazione delle tecniche di bonifica sia risultata poco efficace per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, non sostenibile economicamente o non perfettamente affidabile per la sicurezza dell'ambiente e della salute pubblica, sono state prese in considerazione soluzioni di messa in sicurezza permanente in grado di isolare le possibili situazioni critiche verso le matrici circostanti, garantendo un elevato grado di sicurezza per le persone e l'ambiente sia attraverso un periodico controllo (definito dal piano di monitoraggio) delle condizioni circostanti l'area di intervento, sia attraverso un utilizzo urbanistico più restrittivo dell'area stessa.

I criteri utilizzati per la scelta e l'implementazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente in conformità a quanto previsto dal progetto [esecutivo](#) sono i seguenti:

- 1.7.1** privilegiare le tecniche di bonifica che riducono permanentemente e significativamente la concentrazione nelle diverse matrici ambientali, gli effetti tossici e la mobilità delle sostanze inquinanti;
- 1.7.2** privilegiare le tecniche di bonifica che trattano e riutilizzano il suolo nel sito, quindi classificate quali trattamenti in-situ ed on-site, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e dalla messa a discarica di terreno inquinato;
- 1.7.3** privilegiare le tecniche di bonifica che permettono il trattamento ed il

riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o di risulta utilizzati nel sito come materiali di riempimento;

1.7.4 privilegiare le tecniche di bonifica/messa in sicurezza permanente che blocchino le sostanze inquinanti in composti chimici stabili;

1.7.5 evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente associato alla produzione di rumori ed odori;

1.7.6 evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli interventi;

1.7.7 adeguare gli interventi di ripristino ambientale alla destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali, e paesistiche dell'area;

1.7.8 adeguare le misure di sicurezza alle caratteristiche specifiche del sito e dell'ambiente da quanto influenzato;

1.7.9 evitare ogni possibile peggioramento dell'ambiente e del paesaggio dovuto alle opere da realizzare.

1.8 Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato e dagli atti di gara, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto **esecutivo** e dai relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

1.9 L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova applicazione, in ogni caso, il disposto dell'articolo 1374 codice civile.

1.10 Devono pertanto intendersi compresi nell'Appalto gli oneri derivanti da quanto sopra scritto e dalle condizioni non espressamente sopra indicate, ma comunque necessarie per la realizzazione della bonifica dell'area in conformità al progetto.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto.

2.1 L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento, **parte a corpo e parte a misura**, è definito sulla base della quantità e dei valori posti a base di gara e salva miglior definizione all'esito della contabilizzazione dei lavori.

Lavori	a. Importo esecuzione lavori	b. Oneri attuazione piani sicurezza	Totale (a + b)
--------	---------------------------------	---	----------------

A corpo	214.744,65	-	214.744,65
A misura	2.733.411,82	43.540,65	2.776.952,47
Totale	2.948.156,47	43.540,65	2.991.697,12

2.2 L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 2.1 colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito al comma 2.1, colonna b) e non soggetto al ribasso d'asta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, comma 3, del D.lgs. 163/06 e dell'articolo 100 comma 1 e 5 del D.lgs. n. 81/2008.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.

3.1 Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'art. 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

3.2 L'importo contrattuale della parte di lavori a corpo, di cui all'articolo 2, comma 2.1, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all'articolo 2, comma 2.1, prevista a misura negli atti progettuali e nella "lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" (di seguito denominata anche "Lista"), di cui all'articolo 119, comma 1 e 2, del D.P.R. 207/2010 e all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale, ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM n. 145 del 19 aprile 2000 (d'ora in poi anche Cap. Gen. N. 145/2000).

3.3 Per la parte di lavori di cui all'articolo 2, comma 2.1, prevista a corpo negli atti progettuali e nella "lista", anche ai sensi dell'art. 119, comma 5, del DPR 207/2010, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 3.2 primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella

Lista, ancorché rettificata o integrata in sede di presentazione dell'offerta dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per la parte di lavori di cui all'articolo 2, comma 2.1, prevista a misura negli atti progettuali e nella Lista, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari".

- 3.4** I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
- 3.5** Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
- 3.6** I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute in cantiere costituiscono vincolo negoziale i **sol**i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, nell'elenco dei prezzi unitari, allegati al presente Capitolato Speciale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili.

- 4.1** I lavori, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG12 "Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale", Classifica IV.
- 4.2** L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 4.1, al netto dell'importo della categoria scorporabile di cui al comma 4.3, ammonta ad euro 2.349.635,10 (duemilioneitrecentoquarantanovemilaseicentotrentacinque/10) oltre ad euro 34.701,40 (trentaquattromilasettecentouno/40) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così complessivamente a euro 2.384.337,00 (duemilioneitrecentottantaquattromilatrecentotrentasette/00), con una incidenza sul totale del 79,70%.
- 4.3** Ai sensi degli artt. 3 e 90 del D.P.R. 207/2010, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel

bando di gara e riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono, a scelta dell'impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono.

4.3.1 Ai sensi dell'articolo 109 del D.P.R . 207/2010, i lavori appartenenti alla categoria indicata a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. 207/2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario possono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con il relativo importo, sono individuati come segue:

declaratoria :	categori a	importo	classific a	% sul total e
Edifici civili e industriali	OG1	598.521,37 oltre 8.838,75 per oneri sicurezza	III	20,30

4.3.2 I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara e inferiore a euro 150.000, non sono scorporabili; essi possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici, ma l'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al comma 4.1.

Art. 5 - Descrizione dei lavori.

Il lavori che formano oggetto dell'appalto sono, riassuntivamente, quelli di cui al sopraesteso articolo 1, e, per esteso, quelli di cui al Progetto [Esecutivo](#) di bonifica.

Art. 6 - Dimensioni dell'area profondità degli interventi e opere principali.

Le dimensioni dell'area, le profondità da attingere, le principali attività previste oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati di Progetto e dagli atti tutti della Conferenza di Servizi che hanno condotto alla approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica dell'area.

CAPO II - Disciplina contrattuale

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.

- 7.1** In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 7.2** In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 7.3** L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile.

- 8.1** Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e al **Capitolato Generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145**:
- 8.1.a.** tutti gli elaborati del Progetto **Esecutivo** di Bonifica verificato e validato;
 - 8.1.b.** l'elenco dei prezzi unitari;
 - 8.1.c.** il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs..n. 81/2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131, comma 2, lettera a), D.lgs.. 163/06;
 - 8.1.d.** **il Piano Operativo di Sicurezza;**
 - 8.1.e.** il cronoprogramma aggiornato all'esito dell'offerta in gara;
 - 8.1.f.** gli atti di gara tutti e l'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario;
 - 8.1.g.** **le polizze di garanzia previste dal Codice e dal Regolamento.**
- 8.2** Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare, anche se non in via esclusiva:

- il regolamento generale approvato con DPR n. 207/10;
- il D. Lgs. **03 aprile 2006 n. 152**;
- il DM n. 145 del 19 aprile 2000;
- il D. Lgs. **09 aprile 2008 n. 81**;
- il D.lgs. del 12.04.2006, n. 163.

Art. 9 - Qualificazione. Albo Nazionale Gestori Ambientali.

9.1 Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le seguenti categorie e classi d'importo, in conformità all'articolo 92 DPR n. 207/2010, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 163/06: **categoria OG12 per l'importo totale dei lavori, pari a euro 2.991.697,12 (classifica IV bis) ovvero categoria OG12 classifica IV e categoria OG1 classifica III.**

9.2 E' altresì richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al DM 03 giugno 2014 n. 120 e articolo 212 del d.lgs. 03 aprile 2006 n. 15 per le seguenti categorie e classi.

9.2.a Categoria 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi), Classe C.

9.2.b Categoria 5 (raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi), Classe C.

9.2.c Categoria 9 (bonifica dei siti), Classe B.

9.3 La qualificazione e l'iscrizione di cui ai precedenti comma 9.1 e 9.2 devono essere possedute dall'Appaltatore e mantenute per l'intera durata del contratto d'appalto.

Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.

10.1 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto **esecutivo** per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

10.2 L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità del sito, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto in uno col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore.

11.1 In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvo e impregiudicato ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del D.lgs. 163/06. Limitatamente alla

determinazione della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto si applicano gli articoli 138 e 139 del D.lgs. 163/2006.

11.2 Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i comma 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs. 163/06.

Art. 12 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.

12.1 L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

12.2 L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

12.3 Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

12.4 L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per violazioni disciplinari, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

12.5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 12.1, o delle persone di cui ai comma 12.2, 12.3 e 12.4 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 12.3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.

13.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto

dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Capitolato Tecnico, negli elaborati grafici del progetto **esecutivo** e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

13.2 Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 14 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini.

14.1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

14.2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

14.3 Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO III - Garanzie

Art. 15 - Cauzione provvisoria.

15.1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.lgs.. 163/006, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, secondo quanto indicato dalla lex specialis di gara, da aversi qui richiamata specificamente.

15.2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del D.lgs.. 163/06

Art. 16 - Cauzione definitiva.

16.1 Ai sensi dell'art.113, comma 1, del D.lgs.. 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

16.2 La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa

emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.lgs. 163/06, solo alla data di accertamento da parte della Provincia del completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 248 d.lgs. 152/2006.

16.3 Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. 163/06, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

16.4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

16.5. Nei casi di cui al comma 16.4 la Stazione Appaltante ha facoltà di ottenere dall'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 17 - Riduzione delle garanzie.

17.1 Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.lgs. 163/06, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 16 del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

17.2 Sempre ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.lgs. 163/06, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 17 del presente capitolato è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al

comma 17.1.

17.3 In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 17.1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria a da tante imprese mandanti quante necessarie affinché la somma dei requisiti in possesso della mandataria e di dette mandanti sia almeno pari ai requisiti necessari per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 18 - Assicurazioni a carico dell'impresa.

18.1 Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.lgs. 163/06, l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una o più polizze assicurative che tengano indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

18.2. Ai sensi dell'art. 125, del Reg. n. 207/10, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza o delle polizze di cui al comma 18.1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tali polizze decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di accertamento, da parte della Provincia, del completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 248 d.lgs. 152/2006. Cessa, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

18.3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a

cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

18.4 Tale polizza deve essere stipulata per le somme fissate nel bando di gara e deve assicurare l'Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari a di 5.000.000 di euro.

18.5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

18.6. La garanzia di cui al presente articolo prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37, comma 5, del D.lgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO IV - Termini per l'esecuzione

Art. 19 - Consegna e inizio dei lavori.

19.1 L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

- 19.2** È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 11 comma 9 del d.lgs. 163/2006, dell'art. 153, commi 1 e 4, del Reg. n. 207/10; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 19.3** L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell'art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
- 19.4** Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 19.5** Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00.
- 19.6** L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

19.7 Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 19.2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 20 - Termini per l'ultimazione dei lavori.

20.1 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni [REDACTED] ([REDACTED]) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto da parte dell'appaltatore della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

20.2 L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 21 - Sospensioni e proroghe.

21.1 Ai sensi dell'art. 158, comma 1, del Reg. n. 207/10, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del D.lgs. 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

21.2 Ai sensi dell'art. 158, comma 2, del Reg. n. 207/10, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.

21.3 Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con

l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall'art. 158, comma 8, Reg. n. 207/10, si procede a norma del successivo art. 190.

21.4 Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di novanta giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell'art. 141, comma 3, Reg. n. 207/10.

21.5 Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 158 del Reg. n. 207/10 e agli articoli 24, 25 e 26 del Cap. Gen. n. 145/00.

21.6 Ai sensi dell'art. 26 del Cap. Gen. n. 145/00, qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

21.7 L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

21.8 I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art. 22 - Penali.

22.1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, con i limiti previsti dall'art. 145 del Reg. n. 207/10 e, quindi, nella misura dell'UNO PER

MILLE (euro 1 e centesimi zero per ogni mille) da calcolarsi sull'importo contrattuale.

22.2 Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.

22.3 La penale, di cui al comma 22.1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo:

22.3.1 nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

22.3.2 nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

22.3.3 nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili;

22.3.4 nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel crono programma dei lavori.

22.4 La penale irrogata ai sensi del comma 22.3.1 è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

22.5 La penale di cui ai comma 22.3.2 e 22.3.4 è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 22.3.3 è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili.

22.6 Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativo presupposto di applicazione.

22.7 L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei comma precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore a quello determinato sulla base della predetta percentuale trova applicazione l'art. 136 del d.lgs. 163/06, in materia di risoluzione del contratto.

22.8 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

22.9 Per i lavori di cui al presente Capitolato non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 23 - Danni da forza maggiore.

23.1 Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 24 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.

24.1 L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

24.2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

24.2.1 per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto, ivi compreso l'operatore economico incaricato di curare i profili della sicurezza inerenti il rinvenimento di ordigni bellici;

24.2.2 per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

24.2.3 per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

24.2.4 per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta nonché collaudi parziali o specifici;

24.2.5 qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del d.lgs. N. 81/2008; in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

24.3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui al Reg. n. 207/10, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto come modificato dalla Stazione appaltante all'esito della procedura di gara.

24.4 Ai sensi dell'art. 149, comma 2 lett. c), del Reg. n. 207/10, durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Art. 25 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.

25.1 Non costituiscono giustificato motivo di proroga del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

25.1.1 il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

25.1.2 l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

25.1.3 l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e gli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

25.1.4 il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

25.1.5 il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;

25.1.6 le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

25.1.7 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

25.1.8 le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavori nel cantiere o

inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

25.1.9 le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 26 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

26.1 L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o rispetto alle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma, che sia superiore a 90 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006.

26.2 La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

26.3 Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 22, comma 22.1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 26.2.

26.4 Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

26.5 In seguito alla risoluzione del contratto si applicano gli articoli 138 e 139 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

CAPO V - Disciplina economica

Art. 27 - Anticipazione. Pagamenti in acconto.

27.1 L'appaltatore ha diritto, a richiesta, ad una anticipazione pari al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 26 ter del d.l. 69/2013, convertito con legge 98/2013, nonché dell'articolo 8 comma 3 bis del d.l. 182/2014 convertito con

legge 11/2015. L'anticipazione verrà recuperata in quote tra loro uguali a valere sui singoli stati di avanzamento che verranno a maturare tempo per tempo, tramite decurtazione degli acconti di cui al comma 27.6 e seguenti del presente articolo 27.

- 27.2** L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
- 27.3** L'importo della garanzia di cui al comma 27.2 viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del comma 27.1.
- 27.4** L'anticipazione di cui al comma 27.1, una volta costituita la garanzia fideiussoria, è erogata all'appaltatore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
- 27.5** L'appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
- 27.6** L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, pagamenti che avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli da 33 a 38 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 27.7 e delle ulteriori o eventuali ritenute operate per qualsiasi titolo, un importo non inferiore a euro 300.000,00 (trecentomila).
- 27.7** A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
- 27.8** Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 27.6, il Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il

conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il _____*» con l'indicazione della data.

27.9 La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.

27.10 Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Reg. n. 207/10, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 27.6.

27.11 Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

27.12 Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 28 - Conto finale e pagamenti a saldo.

28.1 Il conto finale dei lavori è redatto entro 3 mesi dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

28.2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

28.3 La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 27.7, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi

all'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

- 28.4** Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.lgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
- 28.5** La garanzia fideiussoria di cui all'art. 124 del Reg. n. 207/10, è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e l'accertamento da parte della proprietà del completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 248 d.lgs. 152/2006.
- 28.6** Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che l'accertamento di cui al comma precedente diventi definitivo.

Art. 29 - Ritardo nella contabilizzazione ovvero nel pagamento delle rate di acconto.

- 29.1** Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del D.lgs. 163/06.
- 29.2** Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del D.lgs. 163/06.
- 29.3** Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
- 29.4** È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile,

rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 133, comma 1, del D.lgs.. 163/06.

Art. 30 - Pagamenti a saldo.

30.1 Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.

30.2 Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 31 - Revisione prezzi.

31.1 Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.lgs.. 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.

32.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni patto o atto contrario è nullo di diritto.

32.2 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del D.lgs.. 163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

32.3 Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora quest'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera Raccomandata A/R al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione mediante lettera Raccomandata A/R.

32.4 In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO VI - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Art. 33 - Lavori a misura. Lavori a corpo.

- 33.1** I lavori della bonifica oggetto del contratto sono appaltati **in parte a misura e in parte a corpo**. La misurazione e la valutazione dei lavori **a misura** sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette di quanto eseguito rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
- 33.2** Qualora, per effetto di varianti, i lavori non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
- 33.3** Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai contenuti di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
- 33.4** Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
- 33.5** La contabilizzazione delle opere e delle forniture **a misura** verrà effettuata previa rilevazione e misurazione geometrica delle diverse opere eseguite moltiplicate per il loro prezzo unitario corrispondente e dedotto il ribasso d'asta.
- 33.6** Gli oneri per la sicurezza, individuati a misura, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 33.2, con le relative quantità.
- 33.7** **La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.**
- 33.8** **Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,**

siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

33.9 La lista delle voci e delle quantità relativa ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 34 - Liquidazione oneri per la sicurezza.

34.1 Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 35 - Lavori in economia.

35.1 La contabilizzazione di eventuali lavori in economia, al momento non previsti nel progetto, sarà effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'art. 179 del Reg. n. 207/10.

Art. 36 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.

36.1 In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 27 del presente capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

36.2 I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 37 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori.

37.1 Le norme di misurazione per la contabilizzazione sono contenute nel Capitolato Tecnico, al quale di rinvia.

Art. 38 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi.

38.1 I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:

- 38.1.1** circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 - 38.1.2** circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
 - 38.1.3** circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 - 38.1.4** tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.
- 38.2** I prezzi medesimi diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

CAPO VII - Disposizioni per l'esecuzione

Art. 39 - Direzione dei lavori.

- 39.1** Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 147 del Reg. n. 207/10, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
- 39.2** Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
- 39.3** Ai sensi dell'art. 152 del Reg. n. 207/10 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
- 39.4** L'ordine di servizio deve necessariamente essere dato per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni

emanate.

Art. 40 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione.

40.1 I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, dall'Amministrazione all'appaltatore;

40.2 Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà quindi dedotto dall'importo netto dei lavori salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 41 - Variazione dei lavori.

41.1 La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 132 comma 1 lettera e bis) del d.lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del D.lgs. 163/06, dagli articoli applicabili del Reg. n. 207/10, e dagli articoli 10 e 11 del Cap. Gen. n. 145/00.

41.2 Non sono riconosciute varianti al progetto **esecutivo**, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

41.3 Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

41.4 Non sono considerati varianti, ai sensi dell'art. 132, comma 3 primo periodo, del d.lgs. 163/06, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e al 5% per tutti gli altri lavori delle categoria di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

41.5 Fermo restando quanto previsto al comma 41.1, ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodo, del D.lgs. 163/06, sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

41.6 Salvo i casi di cui ai commi 41.4 e 41.5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

41.7 Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

- aumento che eccede il quinto dell'importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell'appaltatore;
- errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all'art. 45 del presente capitolato.
- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti senza alterare l'impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del D.lgs. 163/06); in tal caso l'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- lavori disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 41.4 e 41.5 del presente articolo.

Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.

42.1 Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall'art. 161 del Reg. n. 207/10.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 43 - Norme di sicurezza generali.

43.1 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Sanitario, per quanto attiene la gestione del cantiere.

43.2 L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti

disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

43.3 L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 44 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

44.1 L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 45 - Piani di sicurezza.

45.1 Ai sensi dell'art. 131, comma 2 lett. b), del D.lgs. 163/06, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui al d.lgs. 81/2008, e deve essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

45.2 L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.

45.3 L'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

45.3.1 per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

45.3.2 per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

45.4 Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

45.5 Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 45.3.1, le proposte si intendono accolte.

45.6 Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 45.3.2, le proposte si intendono rigettate.

45.7 Nei casi di cui al comma 45.3.1, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

45.8 Nei casi di cui al comma 45.3.2, qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 46 - Piano operativo di sicurezza.

46.1 Ai sensi dell'art. 131, comma 2 lett. c), del D.lgs. 163/06, l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui al D.lgs. 81/2008.

46.2 Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo, previsto dall'art. 131, comma 2, lettera b), del D.lgs. 163/06.

46.3 Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecuttrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 47 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.

47.1 L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela.

47.2 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

47.3 L'impresa esecuttrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare

tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

47.4 L'appaltatore è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

47.5 Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO IX - Disciplina del subappalto

Art. 48 - Subappalto

48.1 Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.lgs. 163/06, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto; per quanto concerne la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile è pari o inferiore al trenta per cento.

48.2 Sempre ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.lgs. 163/06, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

48.2.1 che l'appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni implica che il ricorso al subappalto o al cottimo sia vietato e non possa essere autorizzato;

48.2.2 che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso

la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e, unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);

48.2.3 che l'appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs.. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs.. 163/06;

48.2.4 che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno degli elementi ostativi di cui al d.lgs. 159/2011.

48.3 Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

48.4 Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del D.lgs.. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione è di 15 giorni.

48.5 L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

48.5.1 per le prestazioni affidate in subappalto l'appaltatore deve praticare, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.lgs.. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

48.5.2 nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell'art. 118 del D.lgs.. 163/06, anche i nominativi di tutte le

imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 48.2.3 del presente articolo;

48.5.3 le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 118, comma 6 primo periodo, del D.lgs.. 163/06, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

48.5.4 l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 118, comma 6, del D.lgs.. 163/06, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

48.6 Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

48.7 Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

48.8 I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 48.2.4. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

48.9 Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D.lgs.. 163/06, se una o più d'una delle lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali, di cui al Reg. n. 207/10, supera in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.

48.10 Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di

realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Reg. n. 207/10.

Art. 49 - Responsabilità in materia di subappalto.

49.1 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

49.2 Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

49.3 Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'articolo 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646.

Art. 50 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti.

50.1 Ai sensi dell'articolo 118 comma 3 d.lgs. 163/2006, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore eseguiti in favore dei subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

50.2 È sempre consentito alla stazione appaltante, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

CAPO X - Controversie, manodopera, esecuzione d'ufficio

Art. 51 - Controversie

51.1 Ai sensi dell'art. 240, comma 14, del D.lgs. 163/06, qualora in corso d'opera, le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento promuove la costituzione di un'apposita commissione affinché quest'ultima, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito dell'organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario.

51.2 Il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione di cui al comma 51.1, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo provvisorio; in tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.

51.3 Ai sensi dell'art.239 del D. Lgs. 163/06, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 51.1 e 51.2, le controversie scaturite dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.

51.4 Nei casi di cui al comma 51.3, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall'appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell'appaltatore stesso. Qualora sia l'appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la stessa.

51.5 La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Art. 52 - Termini per il pagamento delle somme contestate.

52.1 Ai sensi dell'art. 240, comma 19, del d.lgs 163/06 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

52.2 Ai sensi dell'art 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art. 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.

53.1 Ai sensi dell'art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00, l'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

53.1.1 nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

53.1.2 i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

53.1.3 è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

53.1.4 è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

53.2 In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 2 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

53.3 Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante

può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

- 53.4** I datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- 53.5** Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
- 53.6** I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 53.4 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.
- 53.7** La violazione delle previsioni di cui ai commi 53.4 e 53.6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
- 53.8** Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
- 53.9** L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Art. 54 - Risoluzione del contratto.

- 54.1** La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del D.lgs.. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del D.lgs.. 163/06.
- 54.2** Nei casi di cui all'art. 135 del D.lgs.. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 54.3** Nei casi di cui all'art. 136, comma 1, del D.lgs.. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.
- 54.4** Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 54.3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 136 del D.lgs.. 163/06.
- 54.5** Nei casi di cui all'art. 137 del D.lgs.. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
- 54.6** Ai sensi dell'art. 138 del D.lgs.. 163/06, il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
- 54.7** Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
- 54.8** Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del D.lgs.. 163/06.

Art. 55 - Recesso dal contratto.

- 55.1** Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del D.lgs. 163/06, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
- 55.2** Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, pari a euro e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

CAPO XI - Disposizioni per l'ultimazione dei lavori

Art. 56 - Ultimazione dei lavori.

- 56.1** Ai sensi dell'art. 199, Reg. n. 207/10, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
- 56.2** In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla *finalità dell'opera*, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di elementi mancanti, purché questi ultimi non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.
- 56.3** Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.
- 56.4** Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all'art. 22 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.
- 56.5** L'appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all'art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00.

Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.

56.6 L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

56.7 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all'art. 63 del presente capitolato.

Art. 57 - Conto finale.

57.1 Ai sensi dell'art. 200 del Reg. n. 207/10, il conto finale verrà compilato entro 3 mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 58 - Presa in consegna dei lavori ultimati.

58.1 Ai sensi dell'art. 230 del Reg. n. 207/10, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente.

58.2 Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può, però, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

58.3 La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

Art. 59 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione.

59.1 Ai sensi dell'art. 141, comma 1, del D.lgs. 163/06, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

59.2 Le operazioni di collaudo e l'emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori.

59.3 Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto,

nel presente capitolato, per detta emissione.

59.4 Ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. 163/06, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 59.3, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

CAPO XII - Norme finali

Art. 60 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore.

60.1 Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00, al Reg. n. 207/10 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

60.1.1 La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.

60.1.2 I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

60.1.3 L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni

responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

- 60.1.4** Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- 60.1.5** La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
- 60.1.6** L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- 60.1.7** L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le eventuali opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale. L'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
- 60.1.8** L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto

circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

- 60.1.9** Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.
- 60.1.10** La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
- 60.1.11** L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
- 60.1.12** La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 23 del presente capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Cap. Gen. n. 145/00 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
- 60.1.13** L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato

anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.

60.1.14 La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

60.1.15 La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

60.1.16 Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

60.1.17 Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

60.1.18 Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato

nei prezzi dei lavori, di cui all'art. 2 del presente capitolato.

Art. 61 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.

61.1 L'appaltatore è obbligato a:

61.1.1 intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

61.1.2 firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal direttore dei lavori;

61.1.3 consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

61.1.4 consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

61.2 L'appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 62 - Custodia del cantiere.

62.1 Ai sensi dell'art. 52 del Cap. Gen. n. 145/00, è a carico e a cura dell'appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 63 - Cartello di cantiere.

63.1 L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 64 - Spese contrattuali, imposte, tasse.

- 64.1** Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00).
- 64.2** Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

Reggio nell'Emilia, li

STU Reggiane S.p.a.
Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
(_____)